

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

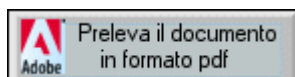
**Banche Dati
Documentali**

INPS Servizi

**Banche Dati
Documentali**

Circolare numero 22 del 19-2-2009.htm

contratto di inserimento (articoli 54-59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). Decreto ministeriale previsto dall'art. 54, c.1, lett. e). Istruzioni contabili.



**Direzione centrale Entrate
Direzione centrale
Bilanci e Servizi fiscali**

Roma, 19 Febbraio 2009

Circolare n. 22

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio
Di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati 2

OGGETTO: contratto di inserimento (articoli 54-59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). Decreto ministeriale previsto dall'art. 54, c.1, lett. e). Istruzioni contabili.

SOMMARIO: Decreto ministeriale per l'anno 2008 di identificazione delle aree territoriali di cui all'art. 54, c. 1, lett. e).

Premessa.

Con la [circolare n. 51 del 16 marzo 2004](#) e la [circolare n. 74 del 19 maggio 2006](#) sono state fornite indicazioni e modalità operative per la fruizione dei benefici contributivi correlati ai contratti di inserimento, disciplinati dagli articoli 54-59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni.

Come noto, tra i soggetti con i quali è possibile stipulare contratti di inserimento/reinserimento rientrano anche (art. 54, c. 1, lett. e) le donne residenti in aree geografiche con particolari situazioni di occupazione/disoccupazione femminile.

In particolare, la legge prevede l'emanazione di un apposito decreto ministeriale che - individuando le aree geografiche cui la norma fa riferimento - consenta di dare attuazione alla disciplina relativa ai contratti di inserimento anche nei confronti della categoria di soggetti contemplata dal citato art. 54, c. 1, lett. e).

Sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2008 è stato quindi pubblicato il decreto ministeriale 13 novembre 2008 (allegato 1), valido **per il solo anno 2008**.

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni per l'applicazione delle agevolazioni contributive connesse alle assunzioni delle donne ex art. 54, c. 1, lett. e).

Per quanto riguarda ogni altro aspetto di carattere normativo ed operativo, si rinvia, peraltro, a quanto illustrato nelle precedenti circolari in materia (1).

1. Contenuto del decreto.

Il decreto ministeriale 13 novembre 2008 (art. 1) identifica, "**per l'anno 2008** in tutte le regioni e province autonome", le aree territoriali nelle quali è possibile assumere donne con contratti di inserimento/reinserimento.

Da ciò, come peraltro indicato dal Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali (2), deriva anche l'ammissibilità dei suddetti contratti all'agevolazione contributiva, uniforme e generalizzata, del 25 per cento.

L'art. 2 del citato D.M. individua invece i territori che presentano le caratteristiche di cui al Regolamento (CE) n. 2204/2002 (3), all'interno dei quali le donne devono ritenersi soggetti svantaggiati secondo gli orientamenti comunitari.

Si tratta, in particolare, delle Regioni **Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna**.

Per i contratti di inserimento stipulati nell'anno 2008 con donne residenti nei territori sopra elencati risulta legittimo accedere agli incentivi economici di cui all'art. 59, comma 3 del decreto legislativo n. 276 del 2003, vale a dire quelli già previsti dalla disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro, in misura superiore al 25 per cento, ove ciò sia previsto in base al settore di appartenenza del datore di lavoro che assume.

Si conferma, altresì, che il riferimento normativo alla residenza della lavoratrice deve essere integrato con quello relativo allo svolgimento dell'attività lavorativa, nel senso che, ai fini della fruizione degli incentivi in misura superiore al 25 per cento, è necessario che le prestazioni lavorative si svolgano all'interno dei

territori individuati dall'art. 2 più volte citato.

Resta fermo, inoltre - per l'accesso ai benefici in misura superiore al 25%, determinati in base al settore di appartenenza del datore di lavoro che assume ed all'ubicazione territoriale (allegato 2) -, il rispetto delle condizioni illustrate al punto 3 della [circolare n. 74 del 19 maggio 2006](#) (4).

Si evidenzia che, rispetto al precedente decreto ministeriale, l'unica differenza riguarda i territori della Regione Calabria.

Il decreto per l'anno 2008, infatti, non comprende detta Regione tra quelle che presentano le caratteristiche di cui al Regolamento (CE) n. 2204/2002.

Di conseguenza, per le assunzioni intervenute nel corso dell'anno 2008 di lavoratrici residenti in Calabria, la misura dell'agevolazione contributiva spettante potrà essere esclusivamente quella generalizzata del 25%, a prescindere dalla tipologia aziendale.

Per le assunzioni, intervenute entro il 31 dicembre 2007, di lavoratrici residenti in Calabria continueranno a trovare applicazione, fino alla scadenza del contratto di inserimento già instaurato, le misure più ampie - previste dal D.M. 31 luglio 2007 - ove spettanti.

2. Modalità operative per le aziende che hanno assunto nel 2008 lavoratrici con contratto di inserimento ex art. 54, c. 1, lettera e) del D.lgs n.276/2003.

Coloro che, a seguito di assunzioni intervenute nel corso dell'anno 2008 di lavoratrici ex art. 54, c. 1, lettera e) del D.lgs n. 276/2003 non avessero finora - nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale in trattazione - operato alcuna riduzione contributiva, potranno recuperare l'agevolazione spettante. A tal fine, si atterranno alle modalità che seguono:

- determineranno l'ammontare complessivo delle somme da recuperare;
- riporteranno il relativo importo nel quadro "D" del DM10, utilizzando il già previsto codice "**L997**", avente il significato di "*rec. agevol. inserimento*".

2.1 Regolarizzazioni per le aziende che hanno assunto nel 2008 lavoratrici residenti nella Regione Calabria.

Le aziende che, a seguito di assunzioni nel corso dell'anno 2008 di lavoratrici residenti nella Regione Calabria, abbiano fruito di agevolazioni contributive in misura superiore al 25% potranno regolarizzare la propria posizione.

A tal fine, opereranno come segue:

- determineranno l'ammontare complessivo delle somme da restituire;
- riporteranno il relativo importo nel quadro "B-C" del DM10/2, utilizzando il codice già in uso "**M109**", avente il significato di "*rest. agevol. inserimento*".

Nessun dato dovrà essere riportato nei campi "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

Le sopra descritte operazioni dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare, senza l'aggravio di oneri accessori (5).

3. Istruzioni contabili

All'atto della ripartizione contabile dei modd. DM 10/2, la procedura imputa l'onere di cui al precedente punto **2.** al conto GAW 37/113, istituito con la citata [circolare n. 10 del 28.1.2008](#).

La stessa procedura imputa il recupero delle somme per le agevolazioni di cui al punto **2.1** al conto GAW 24/106, istituito con la [circolare n. 74 del 19.5.2006](#).

Il Direttore generale
Crecco

- (1) Si tratta delle già citate circolari n. 51/2004 e n. 74/2006, nonché della circolare n. 10 del 28 gennaio 2008 (in particolare, si veda il punto 3).
- (2) Nota n. 104466/16/239/19 del 27 aprile 2006.
- (3) Art. 2, lett. f) del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione.
- (4) Si tratta, in breve, delle condizioni che seguono:
 - l'ammontare del beneficio, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, non deve superare il 50 per cento (elevato al 60 per cento nel caso di assunzione di soggetti disabili) del costo salariale annuo del lavoratore assunto;
 - l'assunzione con contratto di inserimento o reinserimento deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato ovvero, quando l'assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d'età, di riduzione volontaria dell'orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale;
 - il contratto deve avere una durata pari ad almeno 12 mesi.
- (5) Delibera n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 novembre 2008 (G.U. n. 302 del 29/12/2008)

Contratti di inserimento lavorativo, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Identificazione, per il 2008, delle aree territoriali ove il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del venti per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del dieci per cento quello maschile.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità Europea, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, secondo il quale i regimi di aiuti che rispettino tutte le condizioni di cui al regolamento sono compatibili con mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, del Trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'art. 88, paragrafo 3, del Trattato;

Visto l'art. 4 del regolamento (CE) n. 2204/2002 che definisce i limiti generali di intensità degli aiuti di Stato al di sotto dei quali gli aiuti sono considerati ammissibili;

Visto l'art. 5 del regolamento (CE) n. 2204/2002, che definisce i limiti di intensità degli aiuti di Stato per i regimi a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili;

Visto l'art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002, che qualifica come lavoratori svantaggiati, tra gli altri, «qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti»;

Visto l'art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernente la definizione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali - ora del lavoro, della salute e delle politiche sociali - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle aree territoriali ove il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del venti per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del dieci per cento quello maschile;

Visto l'art. 59, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, secondo cui, in attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione

con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'art. 54, comma 1, lettere b), c), e) ed f) nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002;

Visto il decreto 17 novembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale si identificano le aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per gli anni 2004, 2005 e 2006;

Visto il decreto 31 luglio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale si identificano le aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'anno 2007;

Vista la legge dicembre 2007, n. 247 recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale;

Considerato, nelle more dell'attuazione delle deleghe previste dalla citata legge 247 del 2007, di dover, comunque, adempiere a quanto disposto dall'art. 54 comma 1, lettera e) del decreto legislativo 276 del 2003;

Considerati i dati Istat, rilevazione delle forze di lavoro media 2007, e i dati Eurostat sul tasso di disoccupazione per gli anni 2005, 2006, 2007;

Decreta:

Art. 1.

Identificazione delle aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

1. Le aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono identificate per l'anno 2008 in tutte le regioni e province autonome.

Art. 2.

Aree territoriali di cui all'art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002

1. Le aree territoriali di cui all'art. 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 sono identificate per l'anno 2008 nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna.

Art. 3.

Incentivi economici connessi alla stipula di contratti di inserimento lavorativo con lavoratori residenti nelle aree di cui all'art. 1

1. Gli incentivi economici di cui all'art. 59, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano ai contratti stipulati ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo solo ove le lavoratrici siano residenti nei territori di cui all'art. 2 del presente decreto.

Roma, 13 novembre 2008

Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Sacconi

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2008

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 170

Allegato 2

Tabella donne nazionale
(assunzioni anno 2008)

Natura del datore di lavoro	Ubicazione territoriale	Misura della riduzione contributiva a favore del datore di lavoro
Soggetti ammessi alla stipula non aventi natura di impresa	Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna	50%
	Altre regioni	25%
Imprese, comprese quelle artigiane	Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna	Versamento di una aliquota pari al 10%
	Altre regioni	25%
